



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.9.2012  
COM(2012) 499 final

2012/0237 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei  
e delle fondazioni politiche europee**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### 1.1. Contesto generale

Il trattato sull'Unione europea enuncia, all'articolo 10, che *“i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione”*. Il medesimo principio è espresso dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'articolo 12, paragrafo 2.

Il diritto alla libertà di associazione a tutti i livelli, ad esempio in campo politico e civico, e il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione.

È pertanto nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea far prosperare una democrazia rappresentativa europea. Partiti politici e fondazioni politiche autenticamente transnazionali ed europei sono essenziali per dare voce ai cittadini a livello europeo.

I partiti politici europei – e le fondazioni politiche ad essi collegate – hanno un ruolo importante da svolgere nel colmare la distanza tra la politica nazionale e quella dell'Unione europea, e assolvono rilevanti funzioni comunicative sostenendo l'interazione tra tutti i livelli dell'articolato sistema di governance dell'Unione. Un maggiore e più efficace coinvolgimento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee può permettere ai cittadini di comprendere meglio la relazione tra i processi politici a livello nazionale ed europeo ed è uno dei modi per avviare dibattiti pubblici transnazionali in tutta l'Europa e incoraggiare l'emergere di uno spazio pubblico europeo.

I partiti politici europei devono inoltre essere aiutati a sviluppare la loro capacità di esprimere e incanalare la volontà dei cittadini quando si tratta di incarichi elettivi e altre funzioni rappresentative a livello europeo che sono di cruciale importanza per la democrazia rappresentativa europea nel suo insieme; essi dovrebbero pertanto essere incoraggiati, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a rendere i cittadini consapevoli dei legami esistenti tra loro e i loro candidati e partiti politici nazionali. Tale aspetto assume particolare rilievo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha consolidato il ruolo del Parlamento europeo in qualità di colegislatore assieme al Consiglio, e potrebbe anche contribuire sensibilmente ad accrescere l'interesse dei cittadini e il tasso di partecipazione al voto nelle elezioni europee e a rafforzare la legittimità democratica dell'Unione europea.

#### 1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

Nove anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle norme che ne disciplinano il finanziamento<sup>1</sup>, e cinque anni dopo la sua revisione nel 2007<sup>2</sup>, che, fra l'altro, ha esteso il campo di applicazione del regolamento alle fondazioni politiche affiliate a livello europeo, la

---

<sup>1</sup> GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 343 del 27.12.2007, pag. 5.

Commissione ha condotto una valutazione complessiva dell'attuale quadro normativo e di finanziamento delle fondazioni e dei partiti politici europei.

Tale valutazione fa seguito all'adozione, da un lato, di una relazione del Segretario generale del Parlamento europeo sul finanziamento dei partiti a livello europeo<sup>3</sup>, e, dall'altro, della risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011, sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso "la relazione Giannakou")<sup>4</sup>.

La relazione Giannakou, che costituisce la relazione di valutazione del Parlamento europeo a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003<sup>5</sup>, riguarda due principali settori, ossia:

- invita la Commissione a proporre uno statuto per le fondazioni politiche e i partiti politici europei, che contempli anche aspetti relativi alla democrazia all'interno dei partiti; e
- suggerisce una serie di modifiche legate al regime di finanziamento applicabile ai partiti politici e alle fondazioni politiche a loro collegate, richiedendo, da un lato, un inasprimento delle condizioni di accesso ai finanziamenti e, dall'altro, un sistema più flessibile.

Nel valutare le norme vigenti che disciplinano i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo, la Commissione ha tenuto in debita considerazione le conclusioni raggiunte dal Parlamento europeo nella relazione Giannakou. Essa condivide l'opinione che le fondazioni e i partiti politici europei possano svolgere un ruolo importante nel rafforzare e promuovere la democrazia rappresentativa a livello dell'UE e colmare il divario tra la politica dell'Unione europea e i suoi cittadini.

La presente proposta di regolamento mira pertanto ad incoraggiare e assistere i partiti politici europei e le fondazioni politiche a loro collegate creando le condizioni che consentano loro di crescere e intensificare le attività volte a instaurare un dialogo con i cittadini europei, a rappresentare ed esprimere le loro opinioni e pareri, e a rafforzare il legame tra la società civile europea e le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo.

Per quanto riguarda le fondazioni politiche, essa offre uno specifico quadro giuridico, finanziario e normativo adatto alle loro esigenze. Questo quadro è distinto e differenziato rispetto alle norme che istituiscono una forma giuridica europea per le fondazioni europee contenute nella proposta della Commissione sullo statuto della fondazione europea, adottata l'8 febbraio 2012<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Relazione del Segretario generale sul finanziamento dei partiti a livello europeo a norma dell'articolo 15 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo statuto dei partiti politici a livello europeo e le norme di finanziamento – 18 ottobre 2010.

<sup>4</sup> A7-0062/2011.

<sup>5</sup> L'articolo 12 recita: "Entro il 15 febbraio 2011 il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento."

<sup>6</sup> COM(2012) 35 final.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Per elaborare la presente proposta, la Commissione ha instaurato uno stretto dialogo con i portatori d'interesse nella materia e ha effettuato consultazioni. Varie riunioni dedicate alla proposta sono state organizzate a diversi livelli con i rappresentanti dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo, i gruppi politici nel Parlamento europeo, gli esperti nazionali e accademici, il presidente del Parlamento europeo, il Segretario generale della stessa istituzione e i relatori della relazione di valutazione ivi nominati.

Tutte le parti interessate hanno ampiamente e regolarmente contribuito, sulla base della loro esperienza e competenza, al dibattito sulle norme attuali che disciplinano i partiti politici e le fondazioni politiche, contenute sia nel regolamento (CE) n. 2004/2003 sia nel regolamento finanziario<sup>7</sup>.

In particolare, le fondazioni e i partiti politici europei hanno potuto integrare la relazione di valutazione del Parlamento europeo, individuando le difficoltà concrete affrontate negli ultimi anni e suggerendo proposte e raccomandazioni per possibili miglioramenti; gli esperti nazionali e gli accademici hanno fornito, dal canto loro, importanti chiarimenti sulle norme relative allo status e al finanziamento dei partiti politici a livello nazionale e sulle probabili conseguenze per gli Stati membri delle misure oggetto di esame da parte della Commissione.

## 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

### 3.1 Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in cui si afferma che “[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.”

Tale disposizione corrisponde, nella sostanza, al secondo comma dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, su cui si basa il regolamento (CE) n. 2004/2003.

### 3.2 Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è pienamente conforme al **principio di sussidiarietà**. Una disciplina normativa dello statuto e del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee può essere definita solo a livello dell'Unione. I vigenti regolamenti in materia di fondazioni e partiti politici hanno costituito una valida piattaforma che ha permesso ad entrambe le tipologie associative di entrare a far parte della scena politica europea e di affermarvisi; è ora necessaria, però, una riforma degli attuali sistemi di regolamentazione e di finanziamento affinché possano far pienamente fronte alle sfide odierne (ad esempio istituendo operatori europei a livello europeo, o permettendo ai partiti politici europei di riportare fondi da un anno all'altro) e di adeguarsi alle sfide del futuro. Nel delineare possibili misure di riforma, la Commissione ha posto la massima attenzione nel riprendere i principi

---

<sup>7</sup> Attualmente regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Il testo sarà sostituito da un nuovo regolamento finanziario, che dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

contenuti nella dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza<sup>8</sup>.

La proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine di sviluppare e rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE, cercando di rendere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee entità democratiche più efficaci e responsabili, e rispetta quindi il principio di proporzionalità. La proposta mira a costituire una nuova forma giuridica europea per le due tipologie di soggetti, che continuerebbero comunque, sotto molti aspetti, a svolgere gran parte delle loro attività pratiche sulla base di una forma giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico dello Stato membro nel quale hanno sede.

L'azione proposta intende affrontare alcuni dei principali ostacoli che i partiti politici e le fondazioni politiche incontrano nella loro attività e gestione quotidiana quando operano a livello nazionale e transnazionale, senza, tuttavia, stilare un elenco esaustivo delle norme loro applicabili. Ad esempio, la proposta non contiene alcuna disposizione in materia di diritto del lavoro o diritto tributario (ad eccezione delle norme di non discriminazione nei confronti di donatori e donazioni transfrontalieri, che rappresentano una chiara dimensione europea). Salvo ove espressamente previsto, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee rimangono disciplinate dalle rispettive normative nazionali.

#### **4. PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA**

La Commissione propone un pacchetto di proposte complementari per migliorare i sistemi di regolamentazione e di finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo: una proposta – quella presentata nel presente documento - intende sostituire l'attuale regolamento (CE) n. 2003/2004, mentre la seconda - parallela - mira a modificare il regolamento finanziario.

Nella presente proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, la Commissione propone una serie di miglioramenti al regolamento (CE) n. 2004/2003, allo scopo principale di accrescere la visibilità, il riconoscimento, l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità delle fondazioni e dei partiti politici europei.

La presente proposta introduce uno **statuto giuridico europeo**. Lo statuto europeo offre ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea la possibilità di registrarsi come tale e di ottenere in tal modo uno status giuridico basato sul diritto dell'Unione europea.

Questa nuova personalità giuridica europea, che subentrerà alle personalità giuridiche nazionali eventualmente preesistenti, fornirà ai partiti politici europei il riconoscimento necessario e li aiuterà ad affrontare alcuni degli annosi ostacoli incontrati in passato, quali ad esempio la diversità delle forme giuridiche nazionali, nelle quali erano costituiti finora e che

---

<sup>8</sup> Dichiarazione n. 11 del trattato di Nizza: “La Conferenza rammenta che le disposizioni di cui all'articolo 191 non implicano alcun trasferimento di competenze alla Comunità europea e lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti norme costituzionali nazionali. Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo tramite il bilancio delle Comunità europee non può essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale. Le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici si applicano, su una stessa base, a tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento europeo.”

sono generalmente inadeguate ai compiti e agli obiettivi molto specifici dei partiti politici a livello europeo, così come la mancanza di visibilità presso i cittadini e il riconoscimento pubblico che ne deriva. Uno status giuridico uniforme basato sul diritto dell'Unione è pertanto indispensabile e consentirà loro di realizzare meglio la missione specifica loro attribuita dai trattati.

L'analogo status giuridico europeo per le fondazioni politiche collegate ai partiti politici europei rappresenta un evidente riconoscimento del loro ruolo fondamentale nel sostenere e integrare le attività dei partiti di riferimento, in particolare contribuendo al dibattito sulle questioni attinenti alle politiche pubbliche europee e all'integrazione europea e associando soggetti di differenti campi e livelli, provenienti da tutta l'Unione europea.

Ottenere uno status giuridico europeo sarà subordinato al rispetto di elevati standard in materia di governance, responsabilità e trasparenza. Le condizioni specifiche e i requisiti per ottenere uno status giuridico europeo comprendono il rigoroso rispetto dei valori che ispirano l'Unione europea, e, nel caso dei partiti politici, la conformità a norme minime sulla democrazia interna dei partiti.

Un partito politico europeo o una fondazione politica europea potranno depositare presso il Parlamento europeo il loro statuto senza chiedere **finanziamenti dell'UE**, ma il contrario non sarà possibile. Ciò significa che il riconoscimento come partito politico europeo o fondazione politica europea, a sua volta subordinato al rispetto di specifiche condizioni e requisiti, sarà una condizione essenziale ai fini dell'ammissione al finanziamento a carico del bilancio dell'UE.

È fondamentale garantire che le condizioni per diventare un partito politico europeo non siano eccessive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze di partiti politici e/o persone fisiche, serie ed organizzate a livello transnazionale, incoraggiando e sostenendo così anche lo sviluppo di nuovi partiti politici europei. D'altra parte, è anche necessario stabilire criteri oggettivi di attribuzione delle limitate risorse del bilancio dell'UE, che devono rispecchiare l'autentica ambizione europea e un effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tale criterio è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento di un partito politico europeo, e individua quei partiti che sono in grado di partecipare pienamente alla vita democratica dell'UE e quindi di esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione europea al più alto livello. Pertanto, come chiesto dal Parlamento europeo nella risoluzione del 6 aprile 2011, e per riconoscere il ruolo che il Parlamento europeo svolge nel rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, assegnatogli dall'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, la Commissione propone che solo i partiti politici – e, per estensione, le fondazioni politiche a loro collegate - rappresentati in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei loro membri debbano poter beneficiare di finanziamenti dell'UE.

La Commissione propone inoltre modifiche di rilievo concernenti le modalità di finanziamento UE dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. La proposta di modifica del regolamento finanziario prevede la creazione di un titolo specifico per i partiti politici europei, che non riceverebbero più sovvenzioni di funzionamento, bensì contributi *sui generis*. La presente proposta, insieme alla proposta di revisione del regolamento finanziario, introdurrà la necessaria flessibilità rispetto ai metodi di lavoro e alle attività dei partiti politici e delle fondazioni politiche, in particolare, ma non solo, aumentando i livelli di prefinanziamento, riducendo i requisiti per il cofinanziamento, e consentendo la costituzione di riserve dalle risorse proprie. Inoltre, la presente proposta aumenta il livello delle donazioni

ammissibili per anno e per donatore, al fine di promuovere la capacità dei partiti politici e delle fondazioni di generare risorse proprie.

A fronte di tale maggiore flessibilità, viene predisposto un quadro normativo e di controllo completo e trasparente, che contempla tutti gli aspetti connessi alle attività e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche a loro collegate, e tutte le loro operazioni finanziarie, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Questo quadro rafforza gli obblighi di rendicontazione e di trasparenza, potenzia i meccanismi contabili e di controllo, e introduce un nuovo regime di sanzioni amministrative e pecuniarie proporzionate in caso di violazioni delle condizioni stabilite dal regolamento, comprese le violazioni dei valori su cui si fonda l'Unione europea.

## **5. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sarà come in passato a carico del bilancio del Parlamento europeo. La presente proposta non comporta altre significative implicazioni per il bilancio dell'UE.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

### **relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>9</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>10</sup>,

sentita la Corte dei conti europea<sup>11</sup>,

sentito il garante europeo della protezione dei dati<sup>12</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispongono che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
- (2) Gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispongono che il diritto alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico e civico, e il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione.
- (3) I cittadini europei devono essere messi in condizione di esercitare tali diritti e partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione.

---

<sup>9</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>10</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>11</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>12</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].



- (4) Partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a loro collegate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, colmando la distanza tra la politica nazionale e quella dell'Unione.
- (5) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate siano incoraggiati e aiutati nel loro sforzo di creare forti legami tra la società civile europea e le istituzioni europee, segnatamente il Parlamento europeo.
- (6) Le esperienze acquisite dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a loro collegate nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e le norme relative al loro finanziamento<sup>13</sup>, e la risoluzione legislativa sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003, approvata dal Parlamento europeo il 6 aprile 2011<sup>14</sup>, dimostrano la necessità di migliorare il quadro giuridico e finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate per consentire loro di diventare soggetti più visibili ed efficaci nel sistema politico a più livelli dell'Unione.
- (7) Riconoscendo la missione attribuita dal trattato ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è necessario istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, che comporti la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri.
- (8) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate dovranno esperire per ottenere uno status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.
- (9) È necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee siano disciplinati dalle norme sostanziali stabilite dal presente regolamento e dal diritto nazionale degli Stati membri, segnatamente quello dello Stato membro nel quale hanno sede, e in relazione al quale dovrebbero individuare la forma giuridica adatta, che deve corrispondere ad una forma di entità giuridica riconosciuta dall'ordinamento di tale Stato membro.
- (10) Occorre che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate che desiderano ottenere tale riconoscimento a livello europeo attraverso uno status giuridico europeo e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea rispettino alcuni principi e soddisfino determinate condizioni, in particolare i valori sui quali si fonda l'Unione europea, definiti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (11) È opportuno definire i principi e i requisiti minimi applicabili alla governance e all'organizzazione interna dei partiti politici europei, soprattutto per garantire il loro impegno a stabilire e rispettare standard elevati di democrazia interna. Lo statuto di

---

<sup>13</sup> GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

<sup>14</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

partito politico europeo o di fondazione politica europea deve contenere anche una serie di disposizioni giuridiche e amministrative di base.

- (12) L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione deve limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee ad essi collegate che siano stati riconosciuti come tali ed abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni per diventare un partito politico europeo non siano eccessive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie ed organizzate a livello transnazionale, di partiti politici e/o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio dell'UE, che dimostrino oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tale criterio è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti europei devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. Esso deve corrispondere al compito di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, assegnato al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi della democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea deve pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.
- (13) Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei, e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è necessario che un deputato al Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
- (14) Occorre stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate devono seguire all'atto della richiesta di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale finanziamento.
- (15) Al fine di incoraggiare una cultura politica europea dell'indipendenza, dell'obbligo di rispondere del proprio operato e della responsabilità, è opportuno che alcuni tipi di donazioni e contributi ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee provenienti da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea siano vietati, limitati o soggetti a rigorosi requisiti di trasparenza.
- (16) Molti Stati membri concedono un trattamento fiscale agevolato sia ai donatori che ai beneficiari di atti di liberalità a favore di partiti politici e di fondazioni politiche nazionali. Data la necessità di incoraggiare lo sviluppo di risorse proprie dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è importante che tale trattamento fiscale agevolato sia accordato anche automaticamente ai partiti politici europei, alle

fondazioni politiche europee e ai loro donatori, per donazioni effettuate all'interno dello Stato o transfrontaliere.

- (17) Occorre che i partiti politici europei siano in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni devono essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.
- (18) È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a loro collegate non devono finanziare campagne referendarie nazionali. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.
- (19) Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, occorre che siano pubblicate le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, [i contributi] e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio dell'Unione, così come informazioni relative a decisioni adottate dal Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche, e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di pubblicare l'identità delle persone fisiche non deve applicarsi a quei membri di un partito politico europeo che non abbiano dato il loro esplicito consenso alla pubblicazione o ad atti di liberalità di importo pari o inferiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore. Anche in conformità del principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni devono essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a 12 000 EUR, nel qual caso è necessario che la pubblicazione sia tempestiva.
- (20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8 che dispongono che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano, e deve essere attuato nel pieno rispetto di tali diritti e principi.
- (21) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,

nonché la libera circolazione di tali dati<sup>15</sup> si applica al trattamento dei dati personali effettuato dal Parlamento europeo e dal comitato di personalità indipendenti ai sensi del presente regolamento.

- (22) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>16</sup>, si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.
- (23) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti ad esercitare il controllo sulle questioni relative al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e altri eventuali terzi menzionati o previsti dal presente regolamento sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 o della direttiva 95/46/CE. È inoltre necessario specificare il periodo massimo durante il quale possono essere conservati i dati personali raccolti allo scopo di garantire la legalità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché della composizione dei partiti politici europei. Nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati, occorre che il Parlamento europeo, i partiti politici e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli eventuali terzi adottino tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato di accedere ai propri dati personali, nonché di ottenere la rettifica e la cancellazione dei propri/tali dati personali.
- (24) Al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento si applicano le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni. È necessario che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati. Inoltre, gli Stati membri devono garantire che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano soggetti a sanzioni appropriate in caso di violazione del presente regolamento.
- (25) Occorre stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea ad esso collegata. Tali modalità prevedono norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a loro collegate, e disposizioni concernenti il controllo contabile da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti nonché adeguate sanzioni, anche in caso di violazione dei valori su cui si fonda l'Unione da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea.
- (26) Occorre che il Parlamento europeo verifichi periodicamente che continuino ad essere soddisfatti i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione e al finanziamento dei

---

<sup>15</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>16</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee. È opportuno che tale verifica sia effettuata a cadenza annuale, o a seguito di una richiesta motivata di qualsiasi persona fisica o giuridica. È necessario che le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione siano adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc, e di concerto con un comitato di personalità indipendenti.

- (27) L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo dovrà fornire ai partiti politici europei deve essere improntata al principio della parità di trattamento, prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica.
- (28) Occorre che l'applicazione dei principali aspetti del presente regolamento sia illustrata su un sito web dedicato ed esaminata in una relazione annuale del Parlamento europeo destinata alla pubblicazione.
- (29) Il controllo giurisdizionale di competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea contribuirà alla corretta applicazione del presente regolamento. Occorre inoltre prevedere procedure di ricorso amministrativo.
- (30) Data la necessità di apportare significative modifiche e aggiunte alle norme e procedure attualmente applicabili ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2004/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Articolo 1 Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (in appresso "partiti politici europei") e delle fondazioni politiche a livello europeo (in appresso "fondazioni politiche europee").

### *Articolo 2 Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- (1) "partito politico": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici,
- (2) "alleanza politica": la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o persone fisiche di vari Stati membri,
- (3) "partito politico europeo": un'"alleanza politica" che persegue obiettivi politici ed è registrata presso il Parlamento europeo, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento,

- (4) “fondazione politica europea”: un’entità formalmente collegata ad un partito politico europeo, il cui statuto è stato registrato presso il Parlamento europeo alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione europea, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo, svolgendo uno o più dei seguenti compiti:
- (a) attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea,
  - (b) sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi sui temi di cui sopra a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile,
  - (c) sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi,
  - (d) creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati;
- (5) “parlamento regionale” o “assemblea regionale”: un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea elettiva,
- (6) “finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea”: una sovvenzione concessa conformemente alla Parte Prima, titolo IV, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>17</sup> (in appresso “il regolamento finanziario”) o un [contributo] in conformità con [...]<sup>18</sup>.
- (7) “donazione”: offerte di denaro contante ed altre donazioni in natura (beni o servizi) che costituiscono un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati.

---

<sup>17</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Il riferimento andrà aggiornato non appena il nuovo regolamento finanziario sarà stato adottato ufficialmente e pubblicato.

<sup>18</sup> Alla data di adozione della presente proposta, il Collegio adotterà anche un documento di lavoro della Commissione relativo ad una proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo sul finanziamento dei partiti politici europei mediante contributi. L’introduzione di ‘contributi’ per i partiti politici europei sarà confermata dopo che quest’ultima proposta sarà adottata dai legislatori.

**CAPO II**  
**STATUTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E**  
**DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE**

*Articolo 3*  
*Condizioni di registrazione*

1. Un'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come partito politico europeo presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - (a) avere sede in uno Stato membro;
  - (b) essere rappresentata, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure  
  
aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
  - (c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
  - (d) aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo;
  - (e) non perseguire scopi di lucro.
  
2. Una fondazione politica ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto come fondazione politica europea presso il Parlamento europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - (a) essere collegata ad un partito politico europeo riconosciuto alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, come attestato dallo statuto registrato di tale partito;
  - (b) avere sede in uno Stato membro;
  - (c) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
  - (d) perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;

- (e) avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri;
  - (f) non perseguire scopi di lucro.
3. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente ad una sola fondazione politica europea. Il rapporto formale tra un partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso collegata deve essere dichiarato nello statuto di entrambi, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso collegata garantiscono la separazione tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito politico europeo, da un lato, e quelle della sua fondazione politica europea, dall'altro.

#### *Articolo 4*

##### *Governance e democrazia interna dei partiti politici europei*

1. Lo statuto di partito politico europeo include disposizioni giuridiche e amministrative che disciplinano almeno:
- (a) il nome del partito, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente,
  - (b) l'indirizzo della sede, che deve essere situata in uno degli Stati membri,
  - (c) la forma giuridica del partito, come riconosciuto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede,
  - (d) un programma politico scritto che definisce la finalità e gli obiettivi del partito,
  - (e) l'adesione al principio di assenza di scopo di lucro, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4,
  - (f) il nome della fondazione politica ad esso collegata, se del caso, e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità,
  - (g) informazioni sulla rappresentanza del partito in relazione a tutti gli atti di gestione corrente, compresa la rappresentanza legale,
  - (h) l'amministrazione e la gestione finanziaria del partito,
  - (i) gli organismi o le persone fisiche titolari, in ciascuno degli Stati membri interessati, del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitate a stare in giudizio,
  - (j) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come partito politico europeo.
2. Lo statuto di partito politico europeo include disposizioni sulla democrazia interna del partito che disciplinano almeno:
- (a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito, e l'elenco dei membri allegato allo statuto,



- (b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i diritti di voto corrispondenti,
- (c) il funzionamento di un'assemblea generale, in cui deve essere garantita la rappresentanza di tutti i membri,
- (d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato,
- (e) i processi decisionali interni al partito, in particolare le procedure di voto e i requisiti di quorum,
- (f) la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda libri contabili, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali,
- (g) la procedura di modifica dello statuto.

*Articolo 5*  
*Governance delle fondazioni politiche europee*

Lo statuto di fondazione politica europea include disposizioni che disciplinano almeno:

- (a) il nome della fondazione, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente,
- (b) l'indirizzo della sede, che deve essere situata in uno degli Stati membri,
- (c) la forma giuridica della fondazione, come riconosciuta dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede,
- (d) una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione, che devono essere compatibili con i compiti di cui all'articolo 2, punto 4),
- (e) l'adesione al principio di assenza di scopo di lucro,
- (f) il nome del partito politico europeo a cui è direttamente collegata, e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità,
- (g) un elenco degli organi della fondazione, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione, e in particolare le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti,
- (h) l'amministrazione e la gestione finanziaria della fondazione,

- (i) gli organismi o le persone fisiche titolari, in ciascuno degli Stati membri interessati, del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio,
- (j) la procedura di modifica dello statuto,
- (k) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come fondazione politica europea.

#### *Articolo 6* *Registrazione*

1. Il Parlamento europeo istituisce un registro (in appresso "il registro") per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
2. Per registrare il proprio statuto, l'alleanza politica, come definita all'articolo 2, punto 2, o la fondazione politica collegata ad un partito politico europeo presenta domanda al Parlamento europeo.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
  - (a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3;
  - (b) lo statuto del partito o della fondazione, che comprende, come stabilito agli articoli 4 e 5, il programma politico scritto del partito o una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione, nonché le rispettive norme e disposizioni sulla governance e la democrazia interna del partito.
4. Una fondazione politica può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico europeo al quale è collegata.
5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento europeo adotta una decisione, che pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, corredandola dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.
6. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione di cui al paragrafo 3 è notificata al Parlamento europeo entro il termine di quattro settimane.
7. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso al Parlamento europeo a cadenza annuale, ma entro quattro settimane da qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

*Articolo 7*  
*Verifica della registrazione*

1. Il Parlamento europeo verifica annualmente che le condizioni e i requisiti minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee.

La tempistica della verifica annuale di cui al presente paragrafo è allineata, se del caso, con la procedura di domanda di finanziamento di cui all'articolo 13, affinché il registro e l'ordinatore possano coordinarsi e scambiarsi le informazioni necessarie.

2. Su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri, se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un partito politico europeo e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) per una fondazione politica europea.

Prima di pronunciarsi, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

Detto comitato è composto da tre membri: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione designano un membro ciascuno entro sei mesi dalla conclusione della prima sessione del Parlamento europeo dopo le elezioni di detta istituzione. Quest'ultima provvede alle funzioni di segreteria e al finanziamento del comitato.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento europeo volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatti. Una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea commessa da un partito politico europeo, compresi i suoi membri, o da una fondazione politica europea può essere determinata soltanto a norma del paragrafo 2.
4. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 o all'articolo 22 o in entrambi, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 23.
5. Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status se il partito politico europeo al quale è collegata è radiato dal registro. L'ordinatore competente riduce l'importo del contributo o della sovvenzione o pone termine al relativo accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù della decisione o accordo di contributo o sovvenzione nonché i fondi dell'Unione non utilizzati alla data di adozione della decisione sulla base dell'articolo 11.

**CAPO III**  
**STATUS GIURIDICO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E**  
**DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE**

*Articolo 8*  
*Personalità giuridica*

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea hanno personalità giuridica, acquisita alla data di registrazione presso il registro a norma dell'articolo 6.

*Articolo 9*  
*Riconoscimento giuridico e capacità giuridica*

Il partito politico europeo e la fondazione politica europea godono del pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

*Articolo 10*  
*Legge applicabile*

1. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati dal presente regolamento e, ove in esso espressamente previsto, dalle disposizioni dei loro rispettivi statuti.
2. Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest'ultimo, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati nello Stato membro in cui hanno sede dalle normative nazionali applicabili alla forma giuridica indicata nello statuto del partito o della fondazione. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

*Articolo 11*  
*Estinzione dello status giuridico europeo e liquidazione*

1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea decade dal proprio status o vi rinuncia e perde la personalità giuridica europea in uno dei seguenti casi:
  - (a) l'organo direttivo decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea,
  - (b) l'organo direttivo decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro,
  - (c) un partito politico europeo non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), a seguito di modifiche nella sua composizione o in esito alle elezioni al Parlamento europeo,

- (d) è radiato dal registro conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1 o paragrafo 4, o a norma dell'articolo 7, paragrafo 5.
2. Il Parlamento europeo adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico europeo e la cancellazione dal registro.
  3. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea si trova in uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento è revocato o risolto e i fondi dell'Unione non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.
  4. Lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano alla forma giuridica indicata nello statuto del partito politico europeo o della fondazione politica europea nello Stato membro in cui ha sede.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO**

#### *Articolo 12*

#### *Condizioni di finanziamento*

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo in un invito a presentare domande di [contributi].
2. Una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del paragrafo 1, che è registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo [93] del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.
3. Al fine di determinare l'ammissibilità a beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente al paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo, che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 90% delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di

una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari sono recuperati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

### *Articolo 13* *Domanda di finanziamento*

1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo ogni anno a seguito di un invito a presentare domande di [contributi] o proposte.
2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea devono, al momento della domanda, rispettare gli obblighi di cui all'articolo 19, e, dalla data di presentazione della domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il [contributo] o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro e non essere soggetti a una delle sanzioni previste dall'articolo 22.
3. Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio programma di lavoro annuale.
4. L'ordinatore competente adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di [contributi] o dell'invito a presentare proposte, e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
5. Una fondazione politica europea può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo per il tramite del partito politico europeo al quale è collegata.

### *Articolo 14* *Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti*

1. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto [contributi] o sovvenzioni a norma dell'articolo 13, sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:
  - il 15% è ripartito in parti uguali;
  - l'85% è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.

Lo stesso criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico europeo.

2. La ripartizione di cui al paragrafo 1 è definita sulla base del numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito politico europeo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3.

Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudica la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee. Quanto sopra esposto non pregiudica il requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo il quale un partito politico europeo deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri.

#### *Articolo 15* *Donazioni e contributi*

1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 25 000 EUR all'anno e per donatore, fatto salvo il paragrafo 5.
2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale al Parlamento europeo conformemente all'articolo 19, un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche ai contributi forniti dai membri di cui ai paragrafi 7 e 8.
3. Le donazioni ricevute dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale al Parlamento europeo per iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.
4. Le donazioni una tantum di valore superiore a 12 000 EUR accettate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo per iscritto e secondo le disposizioni del paragrafo 2.
5. Un partito politico europeo e una fondazione politica europea non accettano:
  - (a) donazioni o contributi anonimi,
  - (b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,
  - (c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese,
  - (d) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tale impresa.

6. Entro 30 giorni dalla data in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ricevono una donazione non consentita in base al presente regolamento, essa:
  - è restituita al donatore o qualsiasi persona che agisce per conto del donatore, o,
  - ove la restituzione non sia possibile, è segnalata al Parlamento europeo. L'ordinatore competente procede all'accertamento dei crediti e all'emissione dell'ordine di riscossione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo [71] e [72] del regolamento finanziario. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.
7. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.
8. Sono ammessi contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri, nonché da partiti politici europei. Tali contributi non devono superare il 40% del bilancio annuale della fondazione politica europea e non possono derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea.

L'onere della prova spetta al partito politico europeo interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l'origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica europea ad esso collegata.

#### *Articolo 16*

##### *Regime fiscale non discriminatorio per le donazioni e i donatori*

1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea che riceva una donazione a livello nazionale o transfrontaliero gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite a un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro interessato.
2. Una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico europeo o fondazione politica europea a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro in cui il donatore è residente a fini fiscali.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono assimilati, rispettivamente, a un partito politico e a una fondazione politica costituiti secondo il diritto dello Stato membro interessato.

#### *Articolo 17*

##### *Finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo*

1. I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne



condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come indicato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto<sup>19</sup>, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

2. Le spese connesse a campagne condotte nell'ambito delle elezioni del Parlamento europeo sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.
3. I partiti politici europei, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, adottano tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei.

#### *Articolo 18* *Divieto di finanziamento*

1. I fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni nazionali, regionali o locali o di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali.
2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti ai sensi dell'articolo 2, punto 4 e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, candidati, partiti politici e fondazioni europei, nazionali, regionali o locali.
3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali.

### **CAPO V** **CONTROLLO E TRASPARENZA**

#### *Articolo 19* *Obblighi contabili e di rendicontazione*

1. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri:

---

<sup>19</sup> GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

- (a) i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, riguardanti le entrate e le spese, nonché le attività e le passività in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio, secondo il diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede,
  - (b) una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l'affidabilità di tali bilanci annuali sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente abilitato ad effettuare revisioni contabili a norma del diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede,
  - (c) l'elenco dei donatori e le rispettive donazioni comunicate a norma dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4.
2. Nel caso di spese sostenute da partiti politici europei congiuntamente a partiti politici nazionali o da fondazioni politiche europee congiuntamente a fondazioni politiche nazionali e altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute - direttamente o tramite i citati terzi - dai partiti politici europei o dalle fondazioni politiche europee sono inclusi nei bilanci annuali di cui al paragrafo 1.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate conformemente all'articolo 24.

*Articolo 20*  
*Esecuzione e controllo*

1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento finanziario.

I termini e le condizioni per i [contributi] e le sovvenzioni sono stabiliti dall'ordinatore nell'invito a presentare domande di [contributi] e nell'invito a presentare proposte.

2. Il controllo dei finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell'Unione europea è esercitato conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Il controllo è altresì effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 1.

3. Le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno sede, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, esercitano il controllo sui finanziamenti ottenuti da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea, nonché su tutte le spese. Tale controllo è esercitato in cooperazione con il Parlamento europeo e le competenti autorità nazionali negli altri Stati membri.

Le autorità nazionali e il Parlamento europeo definiscono di comune accordo le modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui partiti politici europei e sulle fondazioni politiche europee.

4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee beneficiari di finanziamenti concessi a norma del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.
5. La decisione o l'accordo di concessione [del contributo] o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito politico europeo che ha ricevuto un [contributo] o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
6. La Corte dei conti e l'ordinatore, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dall'ordinatore, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o accordo di concessione [del contributo] e della sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro. Il beneficiario fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.
7. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)<sup>20</sup> e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità<sup>21</sup>, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a [contributi] o sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. Se opportuno, i risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte del Parlamento europeo.

#### *Articolo 21* *Assistenza tecnica*

Tutta l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

Conformemente all'articolo 24, il Parlamento europeo rende pubblici dati dettagliati relativi all'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico europeo in una relazione annuale entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

---

<sup>20</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

<sup>21</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

## Articolo 22

### Sanzioni

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia rispettato i valori su cui si fonda l'Unione europea, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del regolamento finanziario, o che un partito politico europeo non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento può essere revocata o risolto e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.
2. Il Parlamento europeo commina ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda secondo una scala che esso stesso avrà determinato:
  - (a) in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni e dei requisiti fissati agli articoli 3, 4 e 5, non contemplati dal paragrafo 1 e che non sono il risultato di modifiche della composizione di un partito politico europeo né delle elezioni del Parlamento europeo,
  - (b) in caso di mancata notifica a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, o se il Parlamento europeo ritiene che il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti,
  - (c) qualora uno degli organismi autorizzati dal presente regolamento ad effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individui inesattezze nei bilanci annuali,
  - (d) in caso di mancata trasmissione al Parlamento europeo dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, o di mancata segnalazione delle donazioni in conformità dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4,
  - (e) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni non autorizzate a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, o non abbia notificato tali donazioni come previsto dall'articolo 15, paragrafo 6.
3. Nel fissare l'importo dell'ammenda irrogata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea a norma del paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente regolamento. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

4. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea che, a seguito di un'infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), ometta di adottare i provvedimenti richiesti dal Parlamento europeo per porre rimedio alla situazione, pur avendo avuto l'opportunità di farlo a norma dell'articolo 23, possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status conformemente all'articolo 11, e le decisioni o gli accordi in corso sul finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento possono essere rispettivamente revocate o risolti e i fondi dell'Unione possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.
5. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata a fronte delle infrazioni di cui al paragrafo 2 non si conformano più all'articolo 13, paragrafo 2. Di conseguenza, L'ordinatore competente riduce l'importo del contributo o della sovvenzione o pone termine ad una decisione o accordo di finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù della decisione o accordo di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi precedenti.
6. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea possono, inoltre, essere esclusi dal finanziamento per un periodo massimo di cinque anni in caso di gravi violazioni dei doveri professionali determinati dall'ordinatore, a norma dell'articolo [93, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.
7. Le sanzioni irrogate a norma del presente articolo si applicano a tutti i partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, a prescindere dal fatto che ricevano finanziamenti dall'Unione. L'ordinatore competente può irrogare sanzioni finanziarie e/o amministrative, in conformità dell'articolo [96, paragrafo 2,] del regolamento finanziario e dell'articolo [145] delle modalità di esecuzione, a un partito politico europeo o fondazione politica europea che si trovi in uno dei casi di cui all'articolo [96, paragrafo 1,] del regolamento finanziario non contemplati dai precedenti paragrafi.

### *Articolo 23*

#### *Audizioni e misure correttive*

1. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste all'articolo 22, il Parlamento europeo concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.
2. Se il Parlamento europeo lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denunciatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 24* *Trasparenza*

1. I seguenti dati che figurano nel registro sono pubblicati su un sito web dedicato:
  - (a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, entro quattro settimane dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata al Parlamento europeo a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7;
  - (b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che il Parlamento europeo ha adottato la decisione,
  - (c) una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico europeo e fondazione politica europea, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti [contributi] o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea,
  - (d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro,
  - (e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1 000 EUR all'anno e per donatore, indicate come "donazioni di piccola entità",
  - (f) i contributi di cui all'articolo 15, paragrafi 7 e 8, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, compresa l'identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non superiore a 1 000 EUR per anno e per membro, indicati come "contributi di piccola entità",
  - (g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 22, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,
  - (h) l'assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei in conformità dell'articolo 21,
  - (i) le disposizioni di attuazione del presente regolamento di cui all'articolo 28,

- (j) la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate, come previsto all'articolo 27.
2. Dall'elenco dei membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2) e aggiornato conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento europeo pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici europei chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.
3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee fornisco, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, l'OLAF, la Corte dei conti, le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati. In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, il Parlamento europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di [contributi] o proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

#### *Articolo 25*

##### *Protezione dei dati personali*

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, si conformano al regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti a esercitare il controllo su aspetti relativi al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si conformano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali che ne discendono. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.
3. Il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi distruggono tali dati personali, al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell'articolo 24.
4. Le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche

europee. Essi distruggono tali dati personali, in conformità del diritto nazionale applicabile, dopo averli trasmessi al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3.

5. I dati personali possono essere conservati oltre i termini di cui al paragrafo 3 o previsti dal diritto nazionale applicabile di cui al paragrafo 4 se necessario ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi al finanziamento di un partito politico o di una fondazione politica europea o alla composizione di un partito politico europeo. Tutti i dati di carattere personale sono distrutti entro una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.
6. I responsabili del trattamento dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 applicano misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, o da perdita accidentale, alterazioni, diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.
7. Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, rispettino e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di questi dati dal Parlamento europeo o dal comitato.
8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono a che essi siano soggetti a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 95/46/CE e di quelle adottate in applicazione delle stesse, e in particolare in caso di uso fraudolento di dati personali.

#### *Articolo 26* *Diritto di ricorso*

1. Il Parlamento europeo stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.
2. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo. Il Parlamento europeo può tuttavia sospendere l'applicazione delle decisioni prese, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.
3. Le decisioni prese ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



*Articolo 27*  
*Valutazione*

Il Parlamento europeo pubblica, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento europeo, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

*Articolo 28*  
*Modalità di esecuzione*

Il Parlamento europeo adotta una decisione che stabilisce le modalità e le procedure di esecuzione del presente regolamento, comprese quelle per l'istituzione del registro.

*Articolo 29*  
*Abrogazione*

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 30*  
*Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*